

Rendiconto previsto dall'art. 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativo alla effettiva utilizzazione delle somme trasmesse dallo Stato alla Conferenza Episcopale Italiana nell'anno 1987

PARTE PRIMA

SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO

Precisazioni relative agli elementi di cui alle lettere da a) a g) del secondo comma dell'art. 44:

a) Numero dei sacerdoti che hanno svolto servizio in favore delle diocesi e ai quali si è provveduto nel quadro del nuovo sistema di sostentamento:

N. 30.578

b) Somma annua stabilita dalla C.E.I per il dignitoso sostentamento dei sacerdoti di cui alla lettera a):

- da un minimo lordo di **L. 11.340.000** (L. 945.000 mensili × 12 mensilità)

- a un massimo lordo di **L. 17.841.600** (L. 1.486.800 mensili × 12 mensilità)

c) Importo complessivo destinato al sostentamento del clero:

L. 324.501.428.207

d) Numero dei sacerdoti a cui è stata assicurata l'intera renumerazione con la somma di cui alla lettera c):

N. 1.407

e) Numero dei sacerdoti a cui è stata assicurata un'integrazione con la somma di cui alla lettera c):

N. 26.770

f) Ammontare delle ritenute fiscali

L. 44.154.509.000

Ammontare dei versamenti previdenziali e assistenziali:

L. 15.739.690.009

g) Interventi finanziari dell'Istituto Centrale a favore dei singoli Istituti diocesani per le erogazioni ai sacerdoti di cui alle lettere d) ed e):

L. 252.554.273.638

PARTE SECONDA

CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI DI CULTO CATTOLICO E DELLE PERTINENTI OPERE PARROCCHIALI

Precisazioni relative alla somma derivante dal cap. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, aumentata del 5% e corrisposta alla C.E.I. a norma del terzo comma dell'art. 50, richiamata dall'art. 44, primo comma:

- somma corrisposta alla C.E.I.:

L. 6.300.000.000.

- l'intera somma è stata assegnata dalla C.E.I., con decreti del Presidente della stessa, a N. 86 diocesi per il completamento parziale o totale di N. 94 opere, già iniziate con i finanziamenti previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 168 (capo primo e capo secondo).

* * *

ANNOTAZIONI

L'articolo 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222 dispone che "la Conferenza Episcopale Italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma", e indica gli elementi che "tale rendiconto deve comunque precisare".

Il rendiconto relativo all'anno 1987 si presenta necessariamente limitato rispetto al complesso degli elementi previsti dall'art.44; infatti:

- non può contenere dati relativi alle somme di cui all'art. 46, perchè la forma di sostegno agevolato alla Chiesa cattolica ivi prevista (offerte per il sostentamento del clero deducibili dalla base imponibile IRPEF fino al limite di due milioni) comincerà ad attuarsi soltanto con il 1° gennaio 1989;
- non può contenere dati relativi alle somme di cui all'art. 47, comma secondo, richiamato dalla lettera h) del secondo comma dell'art. 44, perchè gli "interventi per le altre finalità previste dall'art. 48" (esigenze di culto della popolazione; interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo) si renderanno possibili soltanto a partire dell'anno 1990.

Il rendiconto 1987 si limita quindi:

- + agli elementi indicati nelle lettere da a) a g) del secondo comma dell'art. 44, che riguardano il sostentamento del clero cattolico con riferimento alle somme di cui all'art. 47, primo comma, e 50, terzo comma (v. parte prima);
- + agli interventi in favore dell'edilizia di culto, di cui all'art. 50, terzo comma richiamato dal primo comma dell'art. 44 (v. parte seconda).

PARTE PRIMA

SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO

1. - Quanto al dato di cui alla lettera a) dell'art. 44, comma secondo

Non si tratta di tutti i sacerdoti, secolari o religiosi, che di fatto hanno svolto servizio in favore delle diocesi, ma soltanto di quelli che hanno ricoperto determinati uffici.

Per il 1987, infatti, si son potuti inserire nel nuovo sistema di sostentamento oltre ai sacerdoti che erano titolari di uffici ecclesiastici già congruati, come espressamente dispone l'art. 51, quarto comma della legge n. 222/1985, soltanto i sacerdoti titolari di uffici beneficiati non congruati e quelli che erano titolari di parrocchie poi soppresse in occasione dei provvedimenti vescovili di cui all'art. 29 della legge medesima.

Grazie all'oculata gestione delle risorse 1987 (cf. più oltre le annotazioni relative alla lettera g), le cui linee sono state confermate per il 1988, l'ingresso nel nuovo sistema di sostentamento degli altri sacerdoti sinora esclusi (circa 14 mila), che per legge potrebbe essere procrastinato fino al 1990 (cf. art. 51, ultimo comma), verrà anticipato, per decisione dell'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani, al 1° gennaio 1989.

Il numero di 30.578 individua dunque i sacerdoti rientranti nelle fattispecie sopra richiamate che hanno svolto servizio nell'anno 1987, compresi coloro che tra il 2 gennaio e il 31 dicembre dello stesso anno sono deceduti, hanno mutato ufficio o sono divenuti inabili all'esercizio del ministero.

2. - Quanto ai dati di cui alla lettera b)

L'esistenza di un importo minimo e di un importo massimo di remunerazione assicurato ai sacerdoti deriva dalle scelte operate nella definizione del sistema remunerativo.

A ciascun sacerdote spetta un numero x di punti; ogni anno la C.E.I. determina il valore monetario del singolo punto (per il 1987: L. 12.600);

la remunerazione assicurata corrisponde al prodotto del numero dei punti per il valore del punto.

Il numero dei punti varia in concreto per ciascun sacerdote, perchè a partire da un numero-base eguale per tutti (nel 1987: 75 punti mensili) sono attribuiti punti ulteriori (fino a un massimo di 118 punti mensili) al verificarsi di circostanze previste dalla normativa data dalla C.E.I. ai sensi dell'art. 75 della legge n. 222/1985 e secondo gli indirizzi del can. 281 del codice di diritto canonico (oneri particolari connessi con l'esercizio di taluni uffici; anzianità nell'esercizio del ministero sacerdotale; area socio-geografica di appartenenza; spese per alloggio in mancanza di casa canonica).

3. - Quanto al dato di cui alla lettera c)

Nel 1987, non essendo ancora in vigore la forma di sostegno agevolato alla Chiesa Cattolica prevista dall'art. 46, si è potuto fare riferimento soltanto alle somme di cui all'art. 47, comma primo, della legge.

La somma complessiva versata dallo Stato alla C.E.I. è stata di L. 353.822.157.000=.

Questa somma è stata così ripartita dalla C.E.I.:

- A. - per l'edilizia di culto L. 6.300.000.000= (v. parte seconda).
- B. - per spese di avviamento del nuovo sistema (cf. scambio di lettere Casaroli-Craxi in data 15 novembre 1984, allegato al protocollo firmato a Roma in pari data e reso esecutivo nell'ordinamento italiano con legge 20 maggio 1985, n. 206) anticipate dalla C.E.I. negli anni 1985 e 1986 o sostenute dalla medesima nel 1987: L. 6.005.388.000=.
- C. - Per il sostentamento del clero: L. 341.516.769.000=. Questa somma, trasferita all'Istituto Centrale per il sostentamento del clero, è stata del medesimo così destinata:
 - + per le remunerazioni totali e le integrazioni dei sacerdoti: L. 324.501.428.207;
 - + per il finanziamento dei costi di gestione della propria attività (predisposizione della sede, studio e impianto del sistema informatico, spese di esercizio iniziali, accantonamento per il completamento del predetto sistema informatico, ecc.)(cf. art. 50, comma quarto della legge): L. 17.015.340.793.

4. - Quanto ai dati di cui alle lettere d) ed e)

Come è noto, il nuovo sistema di sostentamento del clero cattolico è impostato secondo i seguenti criteri:

- A. - I sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi “comunicano annualmente all’Istituto diocesano per il sostentamento del clero:
- a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero;
 - b) gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri soggetti” (art. 33).
- B - “L’Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma dell’art. 33. Qualora la somma dei proventi di cui al medesimo articolo non raggiunga la misura determinata dalla Conferenza Episcopale Italiana a norma dell’articolo 24, primo comma, l’Istituto stabilisce l’integrazione spettante, dandone comunicazione all’interessato” (art.34, comma primo).
- C. - “Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono all’integrazione di cui all’art. 34 con i redditi del proprio patrimonio. Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti richiedono all’Istituto Centrale la somma residua necessaria ad assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella misura stabilita” (art. 35, comma primo e secondo).

In pratica possono dunque verificarsi tre situazioni:

- + Taluni sacerdoti non ricevono alcuna remunerazione dall’ente ecclesiastico, perchè questo è impossibilitato a intervenire in loro favore per mancanza totale di mezzi (è il caso di non pochi capitoli cattedrali, ad esempio); se il sacerdote non ha altre entrate computabili, gli si deve l’intera remunerazione.
I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 1.407.
- + Altri sacerdoti ricevono una remunerazione da enti ecclesiastici o godono di altre entrate computabili; se con queste risorse non raggiungono la misura di remunerazione loro attribuita (cf. quanto annotato più sopra alla lettera b), hanno diritto di ricevere una integrazione fino alla concorrenza di tale misura.
I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 26.770.
- + Altri sacerdoti, infine, che ricevono una remunerazione da enti ecclesiastici o godono di altre entrate computabili, raggiungono con questi apporti o addirittura superano la misura di remunerazione loro attribuita; in questo caso non è dovuta loro alcuna integrazione.
I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 2.401.

5. - Quanto ai dati di cui alla lettera f)

A proposito delle ritenute fiscali è opportuno ricordare che si tratta di quelle operate dall’Istituto Centrale su due possibili componenti della remunerazione dei sacerdoti:

- la remunerazione ricevuta da enti ecclesiastici
- la remunerazione totale o l'itegrazione ricevuta dagli Istituti per il sostentamento del clero.

È da sottolineare, peraltro, che il carico fiscale complessivo che è gravato sui sacerdoti nel 1987 è maggiore dell'importo indicato: quando, per esempio, a comporre la remunerazione attribuita al sacerdote concorre uno stipendio (insegnamento della religione cattolica nelle scuole, assistenza spirituale negli ospedali o nelle carceri, ecc.) le ritenute sul medesimo sono operate direttamente dallo Stato. È noto inoltre che lo Stato effettua le ritenute sulle pensioni di cui eventualmente i sacerdoti godono.

A proposito dei contributi previdenziali e assistenziali è bene osservare che si tratta di quelli dovuti, ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, per il fondo speciale clero costituito presso l'INPS, l'iscrizione al quale è obbligatoria per ogni sacerdote secolare, e di quelli dovuti dai medesimi sacerdoti per l'assicurazione contro le malattie ai sensi delle leggi 28 luglio 1967, n. 669 e 29 febbraio 1980, n. 33.

6. - Quanto al dato di cui alla lettera g)

Confrontando la somma destinata a remunerazioni e integrazioni dei sacerdoti (L. 324.501.428.207) e la somma effettivamente erogata a tali scopi dell'Istituto Centrale (L. 252.554.273.638), si rileva una somma non utilizzata di L. 71.947.154.569.

Tale importo rappresenta l'esito di una scelta fondamentale, prudentemente operata: si è preferito contenere nel 1987 la misura di remunerazione assicurata ai sacerdoti entrati nel nuovo sistema e costituire un fondo, con il quale rendere possibile l'anticipo al 1989 dell'ingresso nel sistema degli altri circa 14 mila sacerdoti, affrontare talune evenienze certe che si presenteranno nei prossimi anni, iniziare la fase definitiva di realizzazione del sistema contando su un minimo di garanzie (dal 1990 cesseranno i finanziamenti diretti e si dovrà contare sulle risorse derivanti sulle libere scelte dei cittadini agevolate dallo Stato, che peraltro saranno da destinare anche ad altre finalità e non soltanto al sostentamento del clero).

La somma non utilizzata, perciò, è stata destinata nel bilancio dell'Istituto Centrale al "Fondo disponibile per attività istituzionali da erogare in esercizi successivi", e concorrerà a finanziare i seguenti principali costi che si prevedono a carico degli esercizi successivi:

- + le remunerazioni totali e le integrazioni che risulteranno dovute ai circa 14.000 sacerdoti che entreranno nel sistema dal 1° gennaio 1989 (si ricorda che i contributi che lo Stato verserà alla C.E.I. per il 1989 non aumenteranno in proporzione dei nuovi ingressi, ma soltanto del 5% rispetto all'importo del 1988).
- + i contributi previdenziali e assistenziali dovuti al Fondo Clero INPS per i predetti 14.000 sacerdoti;

- + l'adeguamento, periodicamente decretato dalle competenti Autorità civili, dei contributi previdenziali dovuti per tutti i sacerdoti;
- + lo spostamento dal mese di gennaio a quello di marzo della data in cui lo Stato verserà alla C.E.I. l'importo dovutole nel 1990;
- + il successivo spostamento della data stessa dal mese di marzo a quello di giugno che interverrà nel 1993.

PARTE SECONDA

CONTRIBUTI FINANZIARI PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI DI CULTO CATTOLICO E DELLE PERTINENTI OPERE PARROCCHIALI

È opportuno sottolineare la scelta operata dalla C.E.I. per il 1987: considerata la modestia della somma disponibile (6 miliardi 300 milioni per tutta l'Italia), e tenuto conto del pericolo che diverse opere già avviate in vigenza della legge n. 168/1962 subissero grave deterioramento con spreco di pubblico denaro e con effetti negativi sulla collaborazione delle comunità parrocchiali, si è preferito non erogare contributi per l'inizio di nuove chiese o centri parrocchiali e privilegiare invece il completamento delle opere iniziate.

In questo modo, peraltro, le attese prolungate e le richieste urgenti di parecchie diocesi, soprattutto di quelle delle aree cittadine o metropolitane, per l'avvio di nuove opere restano insoddisfatte, senza che si possano aprire prospettive rassicuranti a breve scadenza, perchè è facilmente prevedibile che la scelta fatta debba essere riconfermata nel 1988 e, almeno per una parte dei fondi, anche per il 1989.

A fronte di questa situazione appare particolarmente grave e dannoso il ritardo con cui vengono rese attuabili le disposizioni in materia di edilizia di culto richiamate dall'art. 53 della legge n. 222/1985 a bilanciamento dell'avvenuta abrogazione della legge n. 168/1962: alcune regioni (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Marche, Lazio, Abruzzo) non hanno ancora emanato le norme di propria competenza circa la determinazione della quota dei proventi delle concessioni che i comuni debbono assegnare agli enti istituzionalmente competenti per l'edilizia di culto in forza della legge n.10/1977 (c.d. legge Bucalossi) né risulta che abbiano operato gli altri interventi previsti dalla legge n. 865/1971, disattendendo precisi impegni già derivanti da leggi dello Stato ed ora sanciti in una disposizione pattizia.

* * *

Per completezza di documentazione e opportunità di conoscenza vengono pubblicate anche "ulteriori informazioni" che sono state offerte ai giornalisti in occasione della conferenza stampa tenuta da S.E. Mons. Nicora e da Mons. Tino Marchi il giorno 19 luglio 1988.

ULTERIORI INFORMAZIONI

I - Sostentamento del clero

1. - Nelle annotazioni allegate al Rendiconto trasmesso all'autorità statale è contenuta l'indicazione dei sacerdoti a favore dei quali si è provveduto nel corso dell'anno 1987.

I sacerdoti interessati hanno complessivamente raggiunto, nel corso di tale anno, il numero di 30.578.

Le principali categorie cui si è provveduto sono le seguenti:

- 23.789 parroci;
- 5.062 canonici;
- 224 Vescovi;
- 1.122 parroci di parrocchie soppresse.

2. - Tra i sacerdoti (circa 14 mila), nei confronti dei quali non si è potuto ancora provvedere, sono compresi:

- i vicari generali ed episcopali;
- i vicari parrocchiali;
- gli insegnanti e professori di seminari o di facoltà ecclesiastiche;
- i membri di tribunali ecclesiastici;
- i cappellani militari, ospedalieri, di carceri, ecc.

3. - Le remunerazioni dei sacerdoti, come già indicato nel Rendiconto, hanno tenuto conto di una misura minima lorda annua di L. 11.340.000 ed una misura massima lorda annua di L. 17.841.600.

Concretamente, la misura minima è spettata ai sacerdoti, ordinati successivamente al 1983, parroci di parrocchie non particolarmente estese appartenenti ad una diocesi del Trentino-Alto Adige o alla diocesi di Aosta, usufruenti dell'alloggio ecclesiastico (casa canonica).

La misura massima è spettata ai Vescovi delle diocesi della Calabria, nel caso in cui siano stati ordinati sacerdoti precedentemente all'anno 1947 e non abbiano potuto usufruire di alloggio ecclesiastico.

4. - I sacerdoti ai quali è stata assicurata l'intera remunerazione con le risorse destinate al sostentamento del clero (n. 1.407) sono rappresentati, nella quasi totalità, da canonici, in quanto molti capitoli cattedrali o collegiali sono stati impossibilitati, per mancanza totale di mezzi, di garantire una sia pur minima remunerazione ai sacerdoti.

5. - Il fabbisogno finanziario complessivamente necessario per garantire, nell'anno 1987, a tutti i sacerdoti a favore dei quali è stato applicato il nuovo sistema di sostentamento, la misura remunerativa ritenuta dalla C.E.I. congrua e dignitosa, è stato pari a circa L. 421.000.000.000.

La copertura di tale fabbisogno è stata operata

- con le remunerazioni garantite ai sacerdoti dagli enti ecclesiastici di base (parrocchie, diocesi, ecc.), per circa L. 59.000.000.000.;
- con gli stipendi che i sacerdoti hanno ricevuto da altri soggetti (es. scuola) e la quota delle pensioni computabili, per circa L. 104.000.000.000.;
- con gli interventi finanziari dell'Istituto Centrale a favore dei singoli Istituti diocesani, per L. 252.554.273.638.;
- con i redditi degli Istituti diocesani, per L.6.095.099.064.

Come chiaramente risulta dai dati soprascriptificati, gli Istituti diocesani hanno potuto provvedere, ai sensi del primo comma dell'articolo 35 della legge 222/1985, all'integrazione a favore dei sacerdoti solo in proporzione esigua.

I redditi dei patrimoni loro trasferiti dalla legge hanno consentito solo a 49 Istituti diocesani di contribuire direttamente, con un importo complessivo estremamente modesto rispetto alla consistenza dei beni patrimoniali.

Le ragioni di tale esigua redditività vanno ricercate:

- nella ancora non compiuta rilevazione, da parte degli Istituti, di tutti i beni ex beneficiari e, conseguentemente, dal permanere di situazioni di gestione dei beni stessi non rispondenti ad una impostazione di doverosa razionalità;
- nella obiettiva condizione di una cospicua parte del patrimonio, costituito da immobili necessari di sostanziali interventi di manutenzione o di trasformazione e da terreni estremamente parcellizzati difficilmente utilizzabili per colture idonee a produrre redditi remunerativi;
- dalla ancora non definitivamente compiuta opera di ricognizione dei beni al fine del loro eventuale ritrasferimento agli enti ecclesiastici ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 29 della legge 222.

6. - Attuale struttura territoriale della Chiesa in Italia:

- Diocesi: n. 227.
- Parrocchie: n. 25.820.
- Istituti per il sostentamento del clero: 216,
di cui: + 210 diocesani
: + 6 interdiocesani (Roma e Ostia; Salerno-Campagna-Acerno, Amalfi-Cava de' Tirreni, Teggiano-Policastro, Nocera Inferiore-Sarno e Abbazia territoriale Santissima Trinità di Cava de' Tirreni; Taranto e Castellaneta; Tivoli, Subiaco e Palestrina; Frosinone-Veroli-Ferentino e Anagni-Alatri; Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino e Abbazia Territoriale di Monte Oliveto Maggiore).

II - Edilizia di culto

1. - Il contributo relativo all'esercizio finanziario 1987 (6 miliardi 300 milioni) è stato assegnato a 86 diocesi per completamento definitivo o parziale di 94 opere.

La somma complessiva è stata così ripartita:

- 64 opere hanno ottenuto un contributo massimo fino a 50 milioni,
- 27 opere hanno ottenuto un contributo superiore ai 50 milioni, ma fino a un massimo di 100 milioni;
- 3 opere hanno ricevuto un contributo superiore ai 100 milioni.

2. - Al 30 novembre 1987 erano pervenute richieste da 127 diocesi per interventi relativi a 418 opere (160 chiese, 154 locali per ministero, 104 case canoniche), per un importo stimato di circa 86 miliardi.